

Il Consiglio notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano

VISTO

- che l'art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, disciplina gli obblighi di trasparenza riguardanti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo ed i titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche;
- che le amministrazioni sono tenute anche alla pubblicazione dei dati e delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettera f), dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, come previsto dal comma 1 bis del citato art. 14;
- che, pertanto, i consigli notarili sarebbero tenuti a dare corso agli adempimenti di cui alla lettera f), comma 1, dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013;

CONSIDERATO

- che le linee guida predisposte dall'ANAC, già sottoposte alla consultazione pubblica ed ancora non formalmente adottate, escluderebbero l'applicazione della normativa nel caso di attribuzione della carica a titolo gratuito;
- che la gratuità della carica dei componenti dei consigli notarili non è prevista espressamente da alcuna disposizione normativa o da previsione statutaria, ma ne rappresenta la naturale e consuetudinaria modalità di attribuzione;
- che il Consiglio Nazionale del Notariato, con propria delibera in data 23 febbraio 2017, ha fornito ai consigli notarili una linea di indirizzo interpretativo in base alla quale gli stessi, enti pubblici non economici che esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge mediante atti deliberativi, possono, in assenza di una espressa disposizione di legge o previsione statutaria, idoneamente sancire la gratuità della carica dei loro componenti con apposita delibera;

DELIBERA

di fare proprio l'indirizzo interpretativo fornito dal Consiglio Nazionale del Notariato e, riconosciuta e confermata la gratuità della carica dei componenti del consiglio notarile, reputa non sussistente l'obbligo della pubblicazione dei dati di cui alla lettera f), comma 1, dell'art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ciò a valere sia per il periodo pregresso di vigenza della norma che per il futuro.